



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 1748
(citare nella risposta)

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Come Conversione in Legge del D.L. n. 248 del
31/12/2007. - Invio Art. 3.

05 MAR. 2008

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi
dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto Savoldi
Presidente Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si invia copia dell'Art. 3 "*Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere*" della Legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 (del D.L. 31/12/2007 n. 248), recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008.

Come già evidenziato nella lettera circolare del C.N.G. prot. n. 159 del 9 gennaio 2008, gli alberghi con oltre 25 posti letto hanno tempo fino al 30 giugno 2008 per adeguare i dispositivi antincendio. La legge di conversione n. 31/2008, modifica l'art. 3 introducendo il *comma 2-bis*, che prevede il termine del 30 giugno 2009 per le strutture cui sono state prescritte opere che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

L /AC

Sezione II
Beni culturali e turismo

Art. 3.

Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2-bis. *Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.*

Art. 4.

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

Art. 5.

Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore

1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

1-bis. *I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.*

2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».

2-bis. *Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.*

2-ter. *Al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».*

2-quater. *Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «è determinato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione,» e dopo le parole: «e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2008».*

Sezione III

Lavoro e previdenza

Art. 6.

Proroghe in materia previdenziale

1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.

2. *(Soppresso).*

2-bis. *L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo.*

Art. 6-bis.

Proroghe in materia di ammortizzatori sociali

1. *Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unità» sono soppresse;*